

Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2012, n. 16-4595

L.r. 23 maggio 2008, n. 12 - art. 28. Approvazione delle modifiche necessarie all'art. 16 comma 1 dello statuto della "Fondazione Stadio Filadelfia" di cui alla D.G.R. n. 43-1614 del 28.2.11 e s.m.i..

A relazione dell'Assessore Cirio:

Con deliberazione (mecc. 0800130/010 del 25 febbraio 2008), il Consiglio Comunale della Città di Torino approvava la costituzione della "Fondazione Stadio Filadelfia" e il relativo schema di statuto, finalizzate alla ricostruzione e successiva gestione dell'impianto sportivo storico già denominato "Filadelfia", Fondazione a cui possono partecipare soggetti pubblici e privati, con una quota di partecipazione stabilita nella misura minima di 2.500,00 euro.

Con la legge regionale 23 maggio 2008 "Legge finanziaria per l'anno 2008" il Consiglio Regionale del Piemonte, all'art. 28, ha stabilito che: "Nella volontà di salvaguardare la memoria storica e sportiva della Città di Torino, la Regione Piemonte partecipa, in qualità di socio fondatore, alla costituzione della "Fondazione Stadio Filadelfia", di concerto con il Comune di Torino e il Torino FC. La Fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile.";

Con l'atto n. 43-1614 del 28/02/11 la Giunta Regionale del Piemonte ha deliberato la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di socio fondatore, alla costituzione della "Fondazione Stadio Filadelfia" in risposta all'avviso per la ricerca soci pubblicato dalla Città di Torino (deliberazione mecc.201100423/010 del 1 febbraio 2011);

Oltre alla Città di Torino e alla Regione Piemonte, sono Soci fondatori e hanno sottoscritto l'atto costitutivo: la Società Torino F.C. s.p.a. e varie Associazioni di tifosi. La forma giuridica prescelta, la Fondazione di partecipazione, permette di accogliere, anche successivamente alla sua costituzione, altri soggetti giuridici che ne condividano finalità ed obiettivi.

Con l'atto n. 37-1782 del 28/03/2011 la Giunta Regionale del Piemonte ha deliberato altresì di destinare alla "Fondazione Stadio Filadelfia" la somma di € 20.000,00 per la costituzione della disponibilità economica della Fondazione utile a perseguire lo scopo statutario e il riconoscimento giuridico;

In data 3 ottobre 2011, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Stadio Filadelfia prima e il Collegio dei Fondatori poi, hanno deliberato la modifica dello statuto per adeguarlo alle norme introdotte dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni e di altri organismi pubblici, per la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali, in misura di 5 per i componenti gli organi amministrativi e di 3 per il collegio dei revisori.

Con deliberazione mecc. 1105788/010 del 25 ottobre 2011 e con deliberazione n. 48-2955 del 28 novembre 2011, la Giunta Comunale della Città di Torino e la Giunta Regionale hanno approvato il nuovo schema di statuto, come modificato per adeguarlo alle disposizioni della Legge 30 luglio 2010 n. 122.

Considerato che nel corso dell'iter per la concessione della personalità giuridica alla Fondazione Stadio Filadelfia, gli uffici regionali hanno riscontrato un errore ostatico all'art. 16 dello statuto,

nella parte in cui prevede che lo scioglimento della Fondazione sia deliberato dal Collegio dei Fondatori con una maggioranza dei 2/3 dei voti, anziché prevedere la maggioranza dei 3/4 così come stabilito dal comma 3 dell'art. 21 del codice civile .

Con il presente provvedimento si prende atto dell'irregolarità dell'art 16 dello statuto della Fondazione Stadio Filadelfia, nelle more della deliberazione di modifica da parte del Collegio dei Fondatori di cui all'art. 8 comma 3 lettera h) dello statuto, al fine di adeguarlo, dal punto di vista formale, al contenuto normativo del comma 3 dell'art. 21 del codice civile.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

- di prendere atto dell'irregolarità dell'art 16 dello statuto della Fondazione Stadio Filadelfia, nella parte in cui prevede che lo scioglimento della Fondazione sia deliberato dal Collegio dei Fondatori con una maggioranza dei 2/3 dei voti, anziché prevedere la maggioranza dei 3/4 come stabilito dal comma 3 dell'art. 21 del codice civile;
- di approvare la modifica dell'art. 16 dello Statuto della Fondazione Stadio Filadelfia di cui alla D.G.R. n. 43-1614 del 28/02/2011 e s.m.i. come sopra indicato;
- di rinviare alla deliberazione di modifica da parte del Collegio dei Fondatori, di cui all'art. 8 comma 3 lettera h) dello statuto, al fine di adeguarlo, dal punto di vista formale, al contenuto normativo del comma 3 dell'art. 21 del codice civile anche ai fini della concessione della personalità giuridica.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'amministrazione regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)